

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 55

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)

Le disposizioni agevolative contenute nelle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico o privato, ivi compresi gli interventi di cui al Titolo V della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, cessano di trovare applicazione nel territorio dei Comuni dichiarati danneggiati, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Per i rapporti di sovvenzione, instaurati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma precedente, in relazione ai quali non siano stati ancora accordati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici regionali, continuano ad applicarsi, sino all' esaurimento del rapporto, le disposizioni cessate di vigere.

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, primo comma, L. R. 55/1986

2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 43, secondo comma, L. R. 55/1986

3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 6, L. R. 26/1988

4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 26/1988

5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 1, L. R. 26/1988

6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 75, comma 1, L. R. 26/1988

7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2, L. R. 26/1988

- 8** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 86, comma 5, L. R. 26/1988
- 9** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 50/1990
- 10** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 6, L. R. 50/1990
- 11** Articolo interpretato da art. 59, comma 1, L. R. 50/1990
- 12** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 39, comma 7, L. R. 37/1993
- 13** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 1 bis, L. R. 48/1991 nel testo modificato da art. 93, comma 1, L. R. 37/1993
- 14** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 9/1994
- 15** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 3, L. R. 40/1996
- 16** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 40/1996
- 17** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 2, L. R. 40/1996
- 18** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 40/1996